

Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (Tari)

Indice

Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Art. 23	RIDUZIONE PENSIONATI RESIDENTI ESTERO
Art. 2	GESTIONE DEL SERVIZIO E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	Art. 24	RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO E FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO
Art. 3	SOSTANZE ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE DI RIFIUTO	Art. 25	RIDUZIONE PER LE UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE
Art. 4	SOGGETTO ATTIVO	Art. 26	RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE AREE SCOPERTE OPERATIVE
Art. 5	SOGGETTI PASSIVI	Art. 27	ALTRE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Art. 6	PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO	Art. 28	CUMULO DI RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI
Art. 7	ESCLUSIONI	Art. 29	TRIBUTO GIORNALIERO
Art. 8	SUPERFICIE TASSABILE	Art. 30	TRIBUTO PROVINCIALE
Art. 9	ESCLUSIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL TRIBUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI	Art. 31	RISCOSSIONE
Art. 10	COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE E GETTITO TRIBUTARIO	Art. 32	RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
Art. 11	PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO	Art. 33	RIMBORSI E COMPENSAZIONI
Art. 12	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO	Art. 34	DICHIARAZIONE
Art. 13	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	Art. 35	FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO
Art. 14	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	Art. 36	ACCERTAMENTO
Art. 15	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	Art. 37	SANZIONI ED INTERESSI
Art. 16	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	Art. 38	CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art. 17	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	Art. 39	RISCOSSIONE COATTIVA
Art. 18	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	Art. 40	IMPORTI MINIMI
Art. 19	OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	Art. 41	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 20	MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	Art. 42	NORMA DI RINVIO
Art. 21	ZONE NON SERVITE		
Art. 22	RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE	Art. 43	ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di CORMANO, istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART.2 - GESTIONE DEL SERVIZIO E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (D.L. 116/2020)

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, del Decreto Legislativo 3/09/2020, n. 116, dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter), del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
5. Non sono rifiuti urbani quelli della produzione e quelli derivanti dall'agricoltura, dalla selvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue.
6. Sono rifiuti speciali i rifiuti definiti dall'art. 184, comma 3, Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152.

ART. 3 - SOSTANZE ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. Non rientrano nella definizione di rifiuto:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), dell'art. 185 del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30/05/2008, n. 117;

d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di CORMANO relativamente agli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste in via prevalente sul territorio comunale.

ART.5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque nel territorio comunale possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti purché suscettibili di produrre rifiuti. Nel caso di pluralità di possessori o detentori, il tributo è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà tra di loro.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dai conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato (o almeno su tre lati) verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i giardini e i parchi;
 - b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - c) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, l'installazione di impianti di generazione di energia, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Dalla presenza di macchinari, merci od impianti.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART.7 – ESCLUSIONI

1. Non sono soggetti alla TARI:
i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione, quali:
 - a) centrali termiche e locali riservati stabilmente ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti qualora utilizzata dai medesimi, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) locali non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si presumono non predisposti all'uso i locali che non rientrano nelle fattispecie descritte al precedente Art. 6 comma 4.

d) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da autorizzazioni, licenze, permessi rilasciati dall'Amministrazione Comunale, ovvero dichiarati con autocertificazione ex d.p.r. 445 del 2000, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile.

e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri;

f) aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

g) aree esterne adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, purché identificate a mezzo di segnaletica orizzontale o verticale;

h) locali destinati all'esercizio pubblico delle funzioni di culto, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello di culto in senso stretto;

i) locali e le aree comprese nelle zone cimiteriali.

l) Il Comune ed i locali occupati dall'Ente e destinati ad attività istituzionale.

2. Le circostanze sopra elencate devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base documentazione idonea allegata alla dichiarazione TARI.
3. Non sono inoltre soggetti alla TARI i locali e le aree scoperte per i quali l'esclusione sia prevista da norme di legge vigenti.
4. Non sono in particolare, soggette al prelievo sui rifiuti:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

ART. 8 - SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è costituita per tutti gli immobili dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Tarsu), di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 ed ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 (o della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D.Lgs 22/1997 o di cui all'art. 238 del D.Lgs 152/2006).
2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta

- dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
3. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
 4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
 5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
 6. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante strumenti idonei a garantire la conoscibilità dell'atto ed a rispettare i principi dell'art. 6 della Legge 27/07/2000, n. 212. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte soggette al tributo, la superficie imponibile resta quella calpestando.

ART. 9 –ESCLUSIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL TRIBUTO PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. La parte variabile della tariffa è abbattuta del 100 % sulle superfici dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non rientranti tra quelli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata la contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze, comunque, non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Categoria	Descrizione	Percentuale riduzione
18	Attività Artigianali con produzione	40%
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	40%
20	Attività industriali con produzione	40%
21	Attività artigianali con produzione	40%
25	Supermercato	30%
	Altre attività	25%

Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

3. Nel caso di superfici in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali diversi da quelli urbani, oltre che a tali aree, la detassazione spetta altresì ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo produttivo. Si considerano, ai fini dell'individuazione delle superfici produttive di rifiuti speciali, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini e/o le aree scoperte esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti utilizzati dal processo produttivo. Restano invece soggetti a tassazione ordinaria i magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita, allo stoccaggio e alla distribuzione di prodotti finiti o a finalità diverse dalle precedenti. Allo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico, salvo il caso di stipula di apposita convenzione, pena applicazione delle sanzioni previste dal comma 649 dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. Per fruire della riduzione in parola gli interessati devono:

a) presentare Dichiarazione TARI, allegando alla stessa planimetria in scala del plesso produttivo riportante effettiva destinazione d'uso dei locali, ove saranno evidenziati gli spazi e le superfici effettivamente produttive, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali ovvero gli spazi e le superfici ove non sia possibile distinguere produzione di rifiuti urbani da produzione di rifiuti speciali.

b) la Dichiarazione deve essere presentata in origine ed in tutti i casi successivi di variazione d'uso delle superfici imponibili.

c) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici rifiuto, allegando la documentazione attestante il recupero e lo smaltimento attraverso imprese a ciò abilitate, in conformità alla vigente normativa.

5. La presentazione, entro il termine indicato al comma 4 lett. C), della comunicazione relativa ai quantitativi di rifiuti speciali prodotti e smaltiti secondo le norme di legge è annuale. Ed è presupposto essenziale ai fini del riconoscimento della riduzione.

6. Tutte le riduzioni previste al presente articolo si intendono applicate esclusivamente sulla parte variabile della tariffa, poiché la parte fissa viene considerata sempre dovuta in quanto attiene alla contribuzione generale ai costi complessivi del servizio e che prescinde dalla effettiva produzione di rifiuti urbani o speciali. (Corte di Cass. Sez. Trib. Sentenza 23 aprile 2020 n. 8088)

ART. 10 – COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE E GETTITO TRIBUTARIO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, considerando tutti i costi relativi agli investimenti nonché quelli d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

2. I costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed il totale delle entrate tariffarie sono determinati nel piano economico-finanziario, di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dagli specifici provvedimenti emanati dall'Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità di regolazione energia reti e ambiente (ARERA) ai sensi della Legge 27/12/2017, n. 205, secondo la tempistica della loro applicazione stabilita dalle norme di legge e/o dai provvedimenti della medesima Autorità.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. Il totale dell'entrate derivanti dalla tassa sui rifiuti è determinato detraendo dai costi del piano economico-finanziario:

a. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-legge 31/12/2007, n. 248;

b. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

ART. 11 - PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano economico-finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio. Il piano economico finanziario è approvato dall'Autorità competente in materia, secondo le modalità stabilite dalla legge e la procedura stabilita dai provvedimenti dell'ARERA e contiene tutti gli elementi previsti dalle norme e dai provvedimenti della medesima Autorità.

2. Al fine di consentire al Comune la predisposizione del piano economico finanziario relativamente ai servizi facenti parte del servizio integrato dei rifiuti gestiti direttamente dallo stesso, tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che rientrano tra i costi da considerare.

ART. 12 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, dell'art. 13 del presente regolamento e dei provvedimenti emanati dalla competente Autorità di regolazione energia, reti e ambiente (ARERA).

3. Le tariffe della tassa sui rifiuti sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione entro il termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 13 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle 3a o 3b di cui all'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 199, n. 158

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto di quanto previsto dai vigenti provvedimenti dell'Autorità di regolazione Energia, Reti e Ambiente.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, da effettuarsi secondo criteri razionali, indicando il sistema adottato;

b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 utilizzati per il calcolo delle tariffe.

Il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione stabilita dall'ARERA ai sensi dell'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

5. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147, e dall'art. 4, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo medio del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

4. La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto di quanto previsto dai vigenti provvedimenti dell'Autorità di regolazione Energia, Reti e Ambiente.

5. La determinazione dei coefficienti quantitativi e qualitativi per le diverse categorie di utenza è rimessa alla deliberazione annuale di approvazione delle tariffe, le quali devono comunque essere rispettose del principio "chi inquina paga".

ART. 14 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria annuale.

4. Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine e solai di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza coincide con quella applicata all'unità principale. Qualora l'unità immobiliare non sia accatastata separatamente, ai fini dell'applicazione della tariffa, la superficie della cantina e/o del solaio pertinenziale si sommano a quelle dell'abitazione.

5. la parte variabile del tributo TARI non è applicata alle pertinenze dell'unità immobiliare utilizzata in via principale.

6. Ai garage, cantine, depositi, soffitte e simili che non sono pertinenza dell'abitazione si applica la tariffa prevista per le utenze domestiche, con 1 componenti, se posseduti o detenuti da persone fisiche non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, ovvero quella prevista per le utenze non domestiche, negli altri casi.

ART. 15 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo

familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare.

2. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, per un periodo non inferiore all'anno, ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata, i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero

b) degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari,

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi di soggetti residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dal contribuente nella dichiarazione o, in mancanza, quello di 4 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza ovvero verifiche puntuali.

4. Per le unità abitative non di residenza di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti anagraficamente residenti nel Comune, tenute a disposizione dagli stessi o comunque utilizzate dagli stessi o dai componenti del nucleo familiare anagrafico a vario titolo e non concesse in locazione o comodato a terzi, il numero degli occupanti è fissato in 4 unità. Nel caso di abitazioni concesse in locazione con contratti ad uso turistico per un periodo superiore a 60 giorni nel corso dell'anno solare si applica il comma 3 del presente articolo.

5. Nel caso di abitazioni in cui sono esercitate attività di affittacamere o bed & breakfast in forma non imprenditoriale il numero degli occupanti è incrementato di 2 unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1° gennaio dell'anno di tassazione, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 16 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria annuale.

ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche attive al primo gennaio dell'anno di tassazione sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. 158/1999, sulla base della categoria di occupazione dichiarata ed in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o eventuali attività secondarie fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, l'Ufficio Tributi fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di

autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le nuove utenze non domestiche saranno suddivise sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO dichiarate.

4. Nel caso di discordanza tra attività dichiarata ed il codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio dell'accertamento d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta.

5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. Sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, espressamente dichiarata o accertata d'ufficio.

7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la stessa va dichiarata allegando planimetria in scala da cui risulti evidente la diversa destinazione dell'alloggio; in tal caso alla superficie utilizzata a fine professionale o imprenditoriale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

8. Nelle unità immobiliari destinate per loro natura ad attività economica, artigianale o professionale va espressamente dichiarata la superficie eventualmente utilizzata come civile abitazione, allegando planimetria in scala; in tal caso alla superficie utilizzata a fine abitativo è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.

9. In caso di svolgimento di più attività nel medesimo immobile, qualora non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente, o da altri elementi.

ART. 18 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 19 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi o delle aree scoperte tassabili viene momentaneamente sospeso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione o che il tributo sia assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i

termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 20 - MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% del tributo.

ART. 21 - ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste ad una distanza, calcolata su strada carrozzabile, superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, in deroga a quanto eventualmente stabilito da altre norme regolamentari comunali, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti, siano esse carrozzabili o meno.

3. La riduzione di cui al precedente comma 1 deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione e viene meno dalla data di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 22- RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147 riportate nell'art. 13, comma 5, del presente regolamento. Il costo delle riduzioni/agevolazioni previste dall'art. 13, comma 5 e dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi variabili imputabili alle utenze domestiche, con conseguente attribuzione della stessa a quelli delle utenze non domestiche.

Art.23 - RIDUZIONE PENSIONATI RESIDENTI ESTERO

1. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, il tributo è ridotto di due terzi.

ART. 24 - RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO E FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Per le utenze non domestiche che si avvalgono della gestione pubblica per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, la tariffa dovuta è ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo e produzione della relativa fattura quietanzata per un importo congruo al quantitativo di rifiuti avviati al riciclo.

2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al riciclo e la produzione potenziale prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 per l'attività.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata al comma 1. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

4. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero. La scelta di servirsi del gestore pubblico o del ricorso al mercato è effettuata dall'utente non domestico per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che sono uscite dalla gestione pubblica, conferendo ed avviando al recupero i rifiuti urbani prodotti ricorrendo al mercato, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine le utenze devono presentare al comune apposita comunicazione di uscita dal servizio pubblico entro il termine del 30 giugno di ogni anno. La comunicazione ha efficacia dall'anno successivo. Le utenze non domestiche che hanno optato per l'uscita dal servizio di gestione pubblica devono altresì presentare, entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di decorrenza della scelta, la documentazione comprovante quanto sopra. In mancanza la quota variabile è dovuta.

ART. 25 -RIDUZIONE PER LE UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1.Per le utenze non domestiche la tariffa del tributo è ridotta del 50 % nella parte variabile per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, a condizione che l'utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell'anno solare solo se le condizioni di cui sopra risultino da apposita segnalazione effettuata ai competenti uffici oppure da licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.

2.Per le utenze domestiche, si considerano non stabilmente attive le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero occupati per un periodo inferiore a 183 giorni all'anno. Si considerano componenti del nucleo familiare quelli risultanti in base all'anagrafe comunale, ovvero risultanti dalla dichiarazione, in assenza si considera un numero pari a 4.

3.La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa, comunque, alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART.26 – RIDUZIONE PER UTENZE NON DOMESTICHE AREE SCOPERTE OPERATIVE

1.Le aree scoperte operative sono soggette al tributo TARI.

2.Si intendono per aree scoperte operative le superfici scoperte utilizzate nell'ambito delle attività di impresa ad esclusione delle superfici destinate al transito dei veicoli, al posteggio dei dipendenti e agli spazi verdi pertinenziali.

3.Le Aree scoperte destinate a parcheggio per centri commerciali o unità commerciali sono considerate aree scoperte operative.

4.Le aree scoperte pertinenziali seguono per assimilazione il principio di funzionalità previsto per i magazzini delle attività produttive.

5. Le superfici delle aree scoperte operative sono ridotte del 50 %; il tributo è comunque dovuto sia nella parte fissa che nella parte variabile.

ART. 27 - ALTRE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

1. Nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, il Comune accorda ai soggetti che si trovino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa.

2. Il Comune in sede di deliberazione delle tariffe, può prevedere una riduzione della tariffa determinata per singola utenza, pari al 5 % a favore dei contribuenti che autorizzano l'addebito sul proprio conto corrente (RID) della Tassa Rifiuti con pagamento in unica soluzione.

La Comunicazione di autorizzazione all'addebito in contro corrente deve pervenire entro il 31 gennaio e viene ritenuta valida fino a comunicazione dei eventuale revoca.

La Comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni, in assenza delle quali non sarà possibile il riconoscimento della riduzione,

- Dati Anagrafici Utente
- Codice IBAN
- Autorizzazione espressa alla riscossione tramite RID
- Numero Telefonico

3. Il Comune, in sede di deliberazione delle tariffe può prevedere una riduzione della tariffa determinata per singola utenza domestica, pari al 2 % a favore dei contribuenti che autorizzano l'invio degli avvisi relativi alla TASSA RIFIUTI a mezzo MAIL ORDINARIA o PEC.

La Comunicazione di autorizzazione all'invio a mezzo MAIL o PEC deve pervenire entro il 31 gennaio e viene ritenuta valida fino a comunicazione di eventuale revoca.

La Comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni, in assenza delle quali non sarà possibile il riconoscimento della riduzione,

- Dati Anagrafici Utente
- Autorizzazione espressa all'invio di comunicazioni ai fini tari tramite MAIL o PEC
- Numero Telefonico
- Indirizzo MAIL ordinario cui inviare le comunicazioni
- Indirizzo PEC cui inviare le comunicazioni

4. È altresì prevista la riduzione del 10 % sulla parte variabile del tributo in favore delle utenze che effettuano pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'auto compostaggio e il compostaggio di comunità, così come definiti dall'art. 183, c. 1, lett. e) e qq-bis) del Decreto Legislativo 6/04/2006, n. 152, così come disciplinato dallo specifico Regolamento adottato dal Comune di Cormano con delibera C.C. n° 49 del 30/09/2003.

5. Le riduzioni tariffarie, sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

6. Il costo delle riduzioni/esenzioni atipiche è finanziato mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune ex comma 660 dell'art. 1, L. n. 147/2013.

ART. 28 - CUMULO DI RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di 3 scelte tra quelle più favorevoli, fatte salve quelle obbligatorie per legge. La seconda riduzione opera sull'importo ottenuto dall'applicazione della prima.

ART. 29 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Ai sensi della L.160/2019 Art. 1 Comma 838, il tributo giornaliero è assorbito dal Canone Unico.

ART. 30 - TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA)

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia o stabilito dalla legge.

ART. 31 - RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune. Il Comune delibera annualmente in concomitanza con l'approvazione del piano tariffario il numero di rate, la scadenza, il metodo di pagamento, ed eventuali agevolazioni sul tributo.

2. Il Comune riscuote direttamente il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti e tributo provinciale. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sugli elenchi ufficiali delle PEC. L'avviso di pagamento riporta inoltre tutti gli altri elementi richiesti ai fini della trasparenza dalla deliberazione dell'ARERA n. 444 del 31/10/2019 ed eventuali altri successivi provvedimenti della medesima Autorità, secondo la decorrenza stabilita dalla legge o dalla medesima Autorità.

3. L'ammontare complessivo dovuto è suddiviso di norma in 3 rate. L'importo può essere pagato in unica soluzione entro la scadenza della prima rata del tributo. Le scadenze annuali del tributo possono essere modificate in caso di particolari esigenze o comunque per consentire ai contribuenti di ricevere gli avvisi di pagamento con congruo anticipo rispetto alla scadenza. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15-ter, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, come modificato dal Decreto Legge 30/04/2019, n. 34, il versamento delle rate scadenti prima del 1° dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili nell'anno precedente. Il versamento delle rate scadenti dopo il 1° dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili per l'anno di riferimento, con conguaglio su quanto già versato.

4. La modalità di versamento della TARI avviene nel rispetto delle disposizioni indicate dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215. Il Comune può ricorrere alle seguenti modalità di pagamento:

- modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
- mediante conto corrente postale intestato all'Ente adeguato al sistema PAGO PA;
- tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali

- attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82

- utilizzando le altre modalità previste dal Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82

5. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. Per il tributo giornaliero non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di pagamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 34, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147, l'applicazione degli interessi di mora ed il recupero delle spese previsto dalle vigenti normative.

ART. 32 RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il Comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate modificato con Delibera di C.C. n° 24 del 02/05/2023 e s.m.i.

ART. 33 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Ai fini della Deliberazione ARERA 15/2022, la richiesta di rimborso coincide con la richiesta di rettifica degli importi non dovuti.

2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, il COMUNE provvede al rimborso attraverso le seguenti modalità, rispettando il termine dei 120 giorni lavorativi.

a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;

b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione; nel caso in cui il gestore applichi lo schema regolatorio II, III, IV la rimessa diretta si applica anche qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata

c) L'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate (oppure specificare il tasso di interesse determinato secondo le modalità di cui al comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006), secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

5. L'Ufficio Tributi provvede al rimborso dopo aver verificato la posizione contabile del contribuente. In caso di debenza le somme oggetto di istanza di rimborso saranno compensate con gli importi a debito.

ART. 34 - DICHIARAZIONE

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla tassa sui rifiuti entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, **l'inizio, la variazione e la cessazione** dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere esenzioni, agevolazioni, riduzioni o esclusioni di superfici, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di esenzioni, agevolazioni, riduzioni o dell'esclusione di superfici.

3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o dei detentori.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel comma 1 del presente articolo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r inviata in via telematica con posta elettronica certificata. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data della ricevuta di avvenuta consegna al destinatario nel caso di invio a mezzo posta elettronica certificata.

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo (o altro termine stabilito dal comune) a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata ove disponibile) del dichiarante, il numero degli occupanti e le generalità di eventuali soggetti occupanti non residenti;

b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata ove disponibile) e il numero ed i dati anagrafici dei soggetti occupanti l'utenza;

c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno,

d. i dati catastali dei locali e delle aree;

e. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

f. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;

g. il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;

h. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni di superfici.

Utenze non domestiche

a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, indirizzo di posta elettronica certificata);

b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, la superficie, specificando l'eventuale parte in cui si producono rifiuti speciali, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree;

d. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;

e. il titolo in virtù del quale avviene il possesso o la detenzione dei locali;

f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o esclusioni di superfici.

h. Per gli immobili di categoria catastale D, planimetria catastale.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica certificata la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della denuncia di cessazione nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione della tassa sui rifiuti, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) o della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/07/2000, n. 212.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 35 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 36 - ACCERTAMENTO

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine il funzionario responsabile del tributo può utilizzare tutti gli strumenti a disposizione, secondo quanto previsto dalle vigenti norme, ed in particolari quelli previsti dall'art. 1, comma 693, della Legge 27/12/2013, n. 147 ed al Art. 6 bis Legge 212/2000 come ridefinito dal Dlgs. 219/2023.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della tassa sui rifiuti il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile è la superficie calpestabile. L'Ufficio Tributi può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296 e dei commi 792 e seguenti dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo ovvero mediante indicazione a stampa del suo nominativo ai sensi dell'Art. 1 comma 87 L. 547/1995.

5. Il pagamento degli accertamenti deve avvenire entro il termine previsto per la presentazione del ricorso avanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria. È possibile richiedere il pagamento rateale delle somme riportate nell'avviso secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale in materia di entrate ovvero secondo quanto previsto dai commi 796 e seguenti della Legge 27/12/2019, n. 160.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità per le quali non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è intervenuta la loro definitività.

ART. 37 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa sui rifiuti risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 34, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

4. Gli interessi di mora e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 38 - CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546.

2. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 e dell'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23, si applica alla tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218.

ART. 39 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente art. 34 entro il termine per la presentazione del ricorso, l'avviso di accertamento acquista efficacia esecutiva secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160. La riscossione coattiva del tributo è affidata al soggetto individuato da apposita deliberazione del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, ovvero in mancanza è effettuata direttamente dal Comune secondo le norme di legge vigenti.

2. Il tasso di interesse applicato in caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo, trascorsi 30 giorni dall'esecutività dello stesso, è pari al tasso di interesse legale.

ART. 40 - IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 41 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 e del Regolamento U.E. n. 2016/679 (G.D.P.R.).

ART. 42 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 43 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2024.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.